

ADEMPIMENTI

Novità per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, ASPETTI OPERATIVI E RIFLESSI IN AMBITO FISCALE

[Scopri di più >](#)

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano **prestazioni sanitarie** sono tenute a **trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS)** le fatture emesse nei **confronti dei propri pazienti**.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le **informazioni concernenti le spese sanitarie** sostenute dai cittadini nel corso dell'anno e consentire la **predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata**.

I **dati vengono messi a disposizione dei cittadini** che possono consultare le spese sostenute, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono esercitare il **diritto di opposizione** all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019) ha previsto **alcune novità** in merito alla detraibilità dall'imposta loda degli oneri indicati nell'[articolo 15 Tuir](#):

- la detrazione fiscale spetta **nella misura del 19%**, a condizione che l'onere sia **sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**, di cui all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (comma 679);
- la disposizione sopra richiamata **non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale** (comma 680).

Con il **Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020**, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto **l'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie**, al fine di:

- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, **includendo la modalità di pagamento**,
- **modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS**,
- prevedere la trasmissione **anche dei dati oggetto di opposizione**, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il [D.M. 19.10.2020](#) accoglie inoltre le **semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, destinate agli operatori sanitari.

Si ricorda infatti che, **per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche** (di cui all'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)) **con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria** ([articolo 15, comma 1, D.L. 124/2019](#)). Allo stesso modo, **dal 1° gennaio 2021** è prevista **l'obbligo per i suddetti soggetti**, tenuti alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), di assolvere l'adempimento tramite la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS** ([articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015](#)).

Pertanto, per le spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi **comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie**. **Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal citato comma 680.**

Per le spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2021**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, **comprensivi dei seguenti ulteriori dati**:

- a) **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) **aliquota ovvero natura Iva della singola operazione**;
- c) **indicazione dell'esercizio dell'opposizione**, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione saranno trasmessi al Sistema TS **senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito**.

La **trasmissione dei dati** sopra descritti **dovrà essere effettuata**:

- **entro la fine del mese di gennaio 2021**, per le **spese sostenute nell'anno 2020**;
- **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, per le **spese**

sostenute dal 1° gennaio 2021.

Con riferimento, infine, alle **modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS**, a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli **strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.